Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 7 novembre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482.

Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le promozioni nei ruoli organici civili e militari delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai gradi 10° e superiori dei gruppi *A* e *B* ed equiparati, 12° e superiori del gruppo *C* ed equiparati, al grado di usciere e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, ancorchè dette promozioni siano conferibili automaticamente per sola anzianità, nonchè per le promozioni dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera, raffermati o in corso di rafferma, costituisce requisito indispensabile l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Per le promozioni conferibili per esame, la mancanza di detto requisito importa l'esclusione dalle relative prove.

Lo stesso requisito è indispensabile:

a) per i passaggi degli operai permanenti e degli incaricati stabili da un gruppo ad altro superiore di cui alle tabelle allegate al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;

b) per le promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali;

c) per il passaggio dei salariati non di ruolo da un gruppo o da una categoria inferiore ad uno dei gruppi e delle categorie superiori nelle quali detto personale è inquadrato presso ogni singola Amministrazione.

Art. 2.

I concorsi e gli esami di promozione già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge spiegano la loro efficacia anche rispetto a coloro che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 1. Parimenti conservano la loro efficacia i provvedimenti di promozione già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, assunto a contratto, per il quale dai rispettivi ordinamenti siano previsti cambiamenti di qualifica che comportano aumento del trattamento economico.

Dette disposizioni si applicano altresì ai maestri elementari, in sede di passaggio dall'una all'altra delle categorie previste dal R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e, nella stessa categoria, all'atto dell'acquisizione dell'anzianità necessaria per l'attribuzione del trattamento economico che comporta aumento del supplemento del servizio attivo, agli ufficiali giudiziari, in sede di assunzione a uffici giudiziari di grado superiore e, comunque, ad ogni altro personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonchè al personale a questo equiparabile, nei cui riguardi le norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed economico e l'esercizio delle funzioni subordinano al possesso di determinati requisiti od al verificarsi di determinate condizioni il conferimento di qualifica o l'esercizio di attribuzioni superiori o la progressione economica anche se a titolo integrativo o complementare, esclusi gli incrementi che siano da considerare aumenti periodici di retribuzione.

L'attuazione del precedente comma è disposta quando occorra, caso per caso, mediante decreti Reali da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri interessati di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4.

La presente legge si applica alle promozioni del personali di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966; non si applica alle promozioni conferibili per merito di guerra.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai segretari comunali e a tutto il personale dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè al personale degli Enti parastatali o di diritto pubblico o comunque sottoposti alla tutela o alla vigilanza dello Sato.

Qualora i regolamenti organici degli Enti di cui al comma precedente non prevedano promozioni, ma soltanto aumenti di trattamento economico che non siano da considerare aumenti periodici di stipendio e comunque nei casi ipotizzati dal 2° comma del precedente art. 3 la Giunta provinciale amministrativa per gli Enti locali stabilirà i criteri per l'applicazione della presente legge e il capo dell'Amministrazione, per gli altri Enti, promuoverà al medesimo fine le modifiche dei rispettivi regolamenti.

Art. 6.

Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1, ma che trovandosi nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comprovi di aver presentato la domanda per acquisirlo, può essere designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione per la promozione, ma questa potrà essere conferita soltanto quando il personale medesimo abbia ottenuto l'iscrizione al Partito a condizione che, nel frattempo, non sopravvengano circostanze che comunque ostino, ai termini delle disposizioni in vigore, all'avanzamento.

Le promozioni, ai soli effetti giuridici, avranno decorrenza dal giorno in cui sarebbero state effettuate se i designati fossero stati in possesso del requisito di cui all'art. 1, e i promossi prenderanno, nel rispettivo ruolo, il posto loro assegnato nella graduatoria a suo tempo formata dal Consiglio di amministrazione.

A tale effetto saranno tenuti scoperti nei corrispondenti gradi dei ruoli organici rispettivi tanti posti quanti sono designati per le promozioni ai sensi del precedente comma e le promozioni di coloro che nella graduatoria predetta seguono i designati saranno conferite con riserva di anzianità.

Art. 7.

Nel termine di 90 giorni di cui al precedente art. 6 il personale che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo stesso e che debba sostenere concorsi o esami per l'avanzamento al grado superiore potrà essere ammesso a detti concorsi o esami ed essere compreso nella graduatoria relativa, ferma restando, però, quanto al conferimento del posto, l'osservanza delle norme di cui al predetto art. 6.

Art. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7 si applicano anche al personale che pur non essendo in possesso del requisito di cui all'art. 1 comprovi, ai termini degli articoli medesimi, di aver presentata la domanda per acquisirlo e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già scrutinato per la promozione e dichiarato meritevole di conseguirla o sia stato ammesso a sostenere concorsi o esami per l'avanzamento, già indetti o in via di espletamento.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 2, 6, 7 e 8 sono estese, in quanto applicabili, al personale salariato di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e d farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 settembre 1940-XVIII, n. 1483.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1436, concernente il riordinamento dell'« Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 27 della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati;

Udito il parere del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, e di quello per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1436, concernente il riordinamento dell'« Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati », visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 77. — MANCINI

Regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1436, concernente il riordinamento dell'« Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati ».

Iscrizione obbligatoria.

Art. 1.

L'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1436, si estende a tutto il personale, comunque denominato, dipendente dagli enti compresi nell'elenco allegato al presente regolamento, salvo le successive modifiche ed integrazioni.

Per i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo alla iscrizione sorge alla data medesima, mentre per i dipendenti assunti posteriormente l'obbligo stesso sorge alla data di assunzione in servizio.

Art. 2.

Gli enti di cui al precedente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ente i propri dipendenti entro trenta giorni dalla data della loro assunzione in servizio.

Eguale denuncia e nello stesso termine deve essere presentata in caso di cessazione del rapporto di servizio.

Le persone per le quali è obbligatoria la iscrizione all'Ente hanno diritto alle prestazioni previste dalla legge e dal presente regolamento anche nel caso in cui le Amministrazioni dalle quali esse dipendono non abbiano adempiuto all'obbligo della denuncia di assunzione in servizio.

Art. 3.

Le denuncia di assunzione in servizio deve contenere:

a) l'indicazione dell'ufficio dal quale dipende l'iscritto;

b) il cognome, il nome, la paternità, la maternità, la data, il luogo di nascita e lo stato civile dell'iscritto;

c) il giorno dell'assunzione;

d) l'importo della retribuzione mensile sulla quale deve essere applicato il contributo assicurativo, a norma dell'articolo 5 della legge e dell'art. 9 del presente regolamento.

Le Amministrazioni debbono comunicare di volta in volta all'Ente le variazioni in aumento ed in diminuzione della retribuzione percepita da ciascun dipendente.

Art. 4.

La denuncia di cessazione del rapporto di servizio deve contenere:

a) l'indicazione dell'ufficio dal quale dipende l'iscritto;

b) il cognome, il nome e la paternità dell'iscritto;

c) il giorno di assunzione e quello di cessazione dal servizio;

d) il motivo della cessazione del rapporto di servizio.

Art. 5.

L'Ente deve comunicare alle Amministrazioni, entro un mese dalla data di approvazione, la misura dei contributi stabiliti a carico degli iscritti ai sensi dell'art. 5 della legge.

Art. 6.

Le Amministrazioni devono deliberare, entro il termine di un mese dalla comunicazione di cui al precedente articolo, la misura del concorso da esse stabilito per il pagamento dei contributi assicurativi ai sensi dell'art. 5 della legge.

Le Amministrazioni debbono, inoltre, fornire all'Ente tutti gli elementi e le indicazioni da esso richiesti in applicazione della legge predetta e del presente regolamento. Su richiesta delle Amministrazioni tali notizie sono rivestite del segreto di ufficio.

Art. 7.

L'iscritto deve presentare all'Ente, all'atto dell'assunzione in servizio, lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza. Il diritto alle prestazioni delle persone di famiglia dell'iscritto sorge soltanto dopo la presentazione di detto documento. L'iscritto è altresì obbligato a denunciare all'Ente, entro dieci giorni, tutte le variazioni avvenute nel suo stato di famiglia.

Art. 8.

Agli effetti della determinazione dei contributi assicurativi sono comprese nella retribuzione le competenze accessorie allo stipendio, quando facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo, come le aggiunte di famiglia, le indennità di caroviveri, le cointeressenze per la parte che ne costituisce il minimo garantito, le mensilità aggiuntive, le gratificazioni annuali cui abbiano diritto gli iscritti in base ai regolamenti di servizio, le indennità di carica e simili. I contributi sono applicati sulla retribuzione al lordo di qualsiasi imposta e tassa, nonchè delle riduzioni dipendenti da cessioni, multe, sospensioni, addebiti, pignoramenti, sequestri e simili e delle ritenute per le assicurazioni sociali obbligatorie e per il trattamento di quiescenza.

Art. 9.

I contributi assicurativi, dedotta la quota di concorso di cui al primo comma dell'art. 6 del presente regolamento, sono trattenuti agli iscritti, dalle Amministrazioni dalle quali dipendono, all'atto del pagamento delle retribuzioni. I contributi trattenuti e le rispettive quote di concorso sono versati dalle Amministrazioni all'Ente, con le norme che saranno stabilite dal Comitato esecutivo dell'Ente medesimo.

In occasione del primo versamento dei contributi deve essere inviato all'Ente un elenco in duplice copia degli iscritti con l'indicazione della retribuzione sulla quale il contributo è applicato.

Art. 10.

L'iscritto che voglia avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge deve darne comunicazione all'Amministrazione dalla quale dipende ed all'Ente entro un mese dalla data del collocamento in aspettativa, trascorso il quale termine decade dalla facoltà predetta.

Art. 11.

L'iscritto che voglia avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9 della legge deve darne comunicazione all'Ente entro un mese dalla data di esonero dal servizio, trascorso il quale termine decade dalla facoltà predetta.

La misura del contributo e le modalità del suo versamento, per le persone di cui al precedente comma, sono determinate dal Comitato esecutivo dell'Ente ed approvate dal Ministero delle corporazioni.

Iscrizione facoltativa.

Art. 12.

Gli iscritti dipendenti dagli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli iscritti obbligatoriamente.

La iscrizione all'Ente delle persone predette può cessare per deliberazione dell'Amministrazione dalla quale dipendono e del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

La cessazione dell'iscrizione ha effetto al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata deliberata.

Art. 13.

Gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli il cui personale è iscritto obbligatoriamente.

Prestazioni obbligatorie.

Art. 14.

Le prestazioni concesse dall'Ente in caso di malattia degli iscritti o delle persone di loro famiglia comprendono:

a) la cura medica compresi gli interventi chirurgici;

b) la somministrazione dei medicinali e di altri presidi terapeutici;

c) il ricovero in un istituto ospitaliero od in case di cura private;

d) la cura ambulatoriale.

Alle prestazioni di cui al comma precedente l'Ente provvede mediante rimborso, nei limiti di cui all'art. 16 e seguenti del presente regolamento, delle spese sostenute dall'iscritto al quale è riservata la scelta del medico per le prestazioni di cui alla lettera a) e dei luoghi di cura per le prestazioni di cui alla lettera c) del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente può deliberare, per le cure di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, la stipulazione di convenzioni con sanitari, istituti ed opere specializzati, sentito il Sindacato fascista dei medici o la Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura: in tal caso le spese per le cure sono corrisposte direttamente dall'Ente, a totale carico del quale restano.

Nei casi in cui per le cure ambulatoriali l'Ente abbia provveduto ad istituire, nel Comune di residenza dell'iscritto, gabinetti medici, regolarmente autorizzati a norma dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934,

n. 1265, o stipulato speciali convenzioni con altri istituti o con sanitari, gli iscritti e le persone di loro famiglia sono obbligati a servirsi di tali centri sanitari.

Il presidente dell'Ente può, in caso di necessità, esonerare gli iscritti e le persone di loro famiglia dall'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 15.

Sono ammesse a rimborso le spese sostenute dall'iscritto per il ricovero in ospedale, in cliniche private o in sanatori, per gli interventi chirurgici, per le radiografie, per le cure endovenose, per le cure fisiche in genere, per le applicazioni röentgenterapiche e radiumterapiche, qualora l'iscritto medesimo ne abbia ottenuta la preventiva autorizzazione dall'Ente. In caso di urgenza, l'iscritto può provvedere direttamente alle cure sopra indicate, dandone immediato avviso all'Ente, fermo l'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 16.

Il rimborso delle spese per prestazioni medico-chirurgiche è effettuato:

a) per gli inscritti residenti in Comuni con oltre 200.000 abitanti, in misura pari alla tariffa nazionale approvata con decreto del Capo del Governo 7 agosto 1937-XV, n. 2061;

b) per gli iscritti residenti negli altri Comuni in misura pari al 75 % della predetta tariffa.

Art. 17.

Per i ricoveri in istituti ospitalieri od in luoghi di cura privati con i quali non siano state stipulate le convenzioni previste dal quarto comma dell'art. 14 del presente regolamento, il rimborso delle spese per rette di degenza è effettuato nella misura massima di lire quaranta giornaliere, per le persone di cui alla lettera *a*) e di lire trenta giornaliere per quelle di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, salvo quanto stabilito dalle norme speciali per prestazioni sanitarie, di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Nei casi in cui la necessità del ricovero in ospedale od in luoghi di cura privati non sia stata riconosciuta dagli organi sanitari dell'Ente è liquidata, in luogo delle rette di degenza, una somma corrispondente all'onere che sarebbe derivato all'Ente qualora le cure fossero state effettuate a domicilio dell'infermo.

Art. 18.

In caso di parto normale l'Ente rimborsa all'iscritto una somma di:

a) L. 400 per le persone residenti in Comuni con oltre 200.000 abitanti;

b) L. 250 per le persone residenti in Comuni con popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti o nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

c) L. 150 per le persone residenti negli altri Comuni.

In caso di interventi chirurgici l'Ente rimborsa, oltre le somme di cui sopra, anche una somma per l'onorario al chirurgo in misura pari a quella stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico l'Ente concede:

a) il rimborso delle spese di assistenza medico-chirurgica nella misura stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.

b) il rimborso di una somma per l'assistenza della ostetrica nell'ammontare stabilito dalle norme speciali per prestazioni sanitarie di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Art. 19.

L'Ente rimborsa le spese sostenute dagli iscritti per le specialità medicinali prescritte dai medici.

Per le specialità sostituibili da equivalenti preparati galenici il rimborso è effettuato nella misura stabilita dalle norme speciali per prestazioni sanitarie di cui all'art. 32 del presente regolamento.

L'Ente ha facoltà di rifiutare il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per specialità di produzione estera.

Art. 20.

Per i mezzi terapeutici, di cui all'art. 3, n. 1 della legge, s'intendono tutti i medicamenti e gli altri apprestamenti atti ad esercitare una azione riparatrice anatomica e funzionale, esclusi gli apparecchi di protesi di qualsiasi natura, gli oggetti di gomma, gli strumenti curativi, i cinti e simili.

In casi di assoluta necessità, stabiliti a giudizio insindacabile dell'Ente, possono essere ammesse al rimborso anche le spese sostenute dagli iscritti per acquisto di acque minerali prescritte a scopo curativo di malattia in fase acuta.

Art. 21.

Per le cure fisiche in genere e per le applicazioni röentgenterapiche e radiumterapiche il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti è effettuato nella misura stabilita dalle norme speciali per prestazioni sanitarie di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Art. 22.

Le malattie croniche danno diritto alle prestazioni a carico dell'Ente per un massimo di giorni 120 all'anno solare consecutivi o complessivi.

Non sono ammesse a rimborso le spese per malattie croniche insorte prima della data di iscrizione obbligatoria all'Ente.

Il carattere di cronicità di una malattia deve essere accertato e dichiarato d'accordo fra il sanitario dell'Ente e il medico fiduciario dell'ammalato.

Art. 23.

Le malattie di lieve entità riconosciute tali dagli organi sanitari dell'Ente, in base alle norme previste dall'art. 32 del presente regolamento, non danno diritto alle prestazioni a carico dell'Ente.

Art. 24.

Non danno diritto alle prestazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento le manifestazioni morbose in rapporto o in dipendenza di abuso di alcoolici o di uso di stupefacenti.

Art. 25.

Nei casi di infortunio e di malattie professionali le prestazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento non sono dovute dall'Ente agli iscritti che sono assicurati per i casi predetti e che abbiano maturato il diritto all'assistenza da parte degli istituti assicuratori.

Per le infermità conseguenti a mutilazioni o invalidità di guerra non sono dovute le prestazioni stabilite dalla legge citata e dal presente regolamento, per le quali l'iscritto ha diritto all'assistenza da parte dell'Opera nazionale per la protezione dei mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 26.

L'entità delle prestazioni ammesse a rimborso è stabilita dagli organi sanitari dell'Ente.

Art. 27.

Per la richiesta di rimborso delle spese di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del presente regolamento l'iscritto è obbligato a servirsi di speciali moduli forniti dall'Ente.

La denuncia di malattia compilata dal medico curante, deve essere inviata dall'iscritto o da chi per lui all'Ente entro il termine di tre giorni dalla data della prima visita.

Il ritardo nella trasmissione della denuncia di malattia — salvo casi di forza maggiore accertati dall'Ente — determina l'esclusione dal rimborso delle spese relative alle prestazioni occorse prima della data di spedizione della denuncia.

Il timbro dell'ufficio postale di partenza fa fede della data della trasmissione della denuncia di malattia.

Art. 28.

Per le malattie di durata superiore a 15 giorni l'iscritto deve inviare all'Ente, ogni quindici giorni, una relazione sul decorso della infermità e sulle prestazioni occorse.

L'inosservanza della disposizione di cui al precedente comma esonera l'Ente — salvo casi di forza maggiore — dall'obbligo di rimborsare all'iscritto le spese da questo sostenute in epoca posteriore alla data in cui la relazione predetta avrebbe dovuto essere inviata.

Art. 29.

Per le spese delle quali l'iscritto chiede il rimborso devono essere prodotti i documenti giustificativi in allegato al modulo di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Le prescrizioni dei medicinali dei quali è chiesto il rimborso debbono essere firmate dal medico curante e debbono recare l'indicazione del prezzo, il timbro e l'indirizzo della farmacia presso la quale i medicinali stessi sono stati acquistati.

Art. 30.

Nei casi di parto deve essere inviato all'Ente, oltre ai documenti giustificativi di cui all'articolo precedente, il certificato di nascita del neonato ed, in caso di aborto, devono essere comunicati gli estremi della relativa denuncia fatta al medico provinciale.

Art. 31.

Al termine della malattia l'iscritto deve inviare all'Ente i documenti richiesti dagli articoli 29 e 30 del presente regolamento entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'ultima visita medica. In caso di inosservanza di tale termine l'Ente ha facoltà di rifiutare il rimborso delle spese sostenute dall'iscritto medesimo.

Art. 32.

Il Comitato esecutivo dell'Ente approva le norme speciali per prestazioni sanitarie previste dagli articoli 17, 18, 19, 21 e 23 del presente regolamento: la relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per le corporazioni sentito il Ministro per l'interno.

Le predette norme comprendono, in particolare, le disposizioni relative:

1) al rimborso delle spese per diritto di sala operatoria e materiale sanitario sostenute dagli iscritti in caso di ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura;

2) al rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per prestazioni non contemplate dalla tariffa nazionale di cui al decreto del Capo del Governo 7 agosto 1937-XV, n. 2061 e al rimborso di una somma per l'assistenza della ostetrica in caso di aborto spontaneo o terapeutico;

3) al rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per acquisti di specialità medicinali sostituibili da equivalenti preparati galenici;

4) al rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per le cure fisiche in genere e per le applicazioni röentgenterapiche e radiumterapiche;

5) alla determinazione delle malattie di lieve entità che non danno diritto alle prestazioni a carico dell'Ente.

Art. 33.

Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni per i familiari, gli iscritti debbono dichiarare che sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge.

Non sono considerate a carico dell'iscritto le persone di sua famiglia che abbiano un reddito eccedente lire duemila annue.

Per coloro il cui reddito deriva esclusivamente da lavoro o da pensione, il limite di cui al comma precedente è elevato a lire quattromila annue.

L'Ente ha facoltà di richiedere agli iscritti tutti i documenti che saranno da esso ritenuti necessari.

Art. 34.

Agli effetti del computo delle mensilità di cui all'art. 3, n. 3 della legge è considerata come retribuzione base quella corrispondente alla media mensile della retribuzione percepita dall'iscritto nei dodici mesi precedenti quelli del decesso.

Art. 35.

La somma dovuta per la morte dell'iscritto di cui al n. 3 lettera *a*) dell'art. 3 della legge è corrisposta al coniuge superstite avente i requisiti prescritti dall'art. 12 della legge stessa od in mancanza al legale rappresentante dei figli minori o ai figli maggiorenni conviventi, a carico o permanentemente inabili al lavoro.

In mancanza delle persone di cui al precedente comma la somma è corrisposta ai genitori di cui al n. 3 dell'art. 12 della legge.

La somma dovuta per morte dell'iscritto, di cui al n. 3 lettera *b*) dell'art. 3 della legge è corrisposta alla persona che ha sostenuto le spese funerarie.

Il pagamento delle somme predette è effettuato entro dieci giorni dalla data di presentazione del certificato di morte e degli altri documenti che potranno essere richiesti dall'Ente.

Art. 36.

L'Ente esercita il controllo sulle persone da esso assistite, a mezzo di sanitari all'uopo incaricati.

Le persone aventi diritto alle prestazioni a carico dell'Ente sono obbligate a sottoporsi alle visite di controllo sia nel proprio domicilio, sia presso il gabinetto del sanitario incaricato delle funzioni di controllo o presso appositi istituti di cura.

Il rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo, fatta eccezione dei casi di forza maggiore accertati dall'Ente, determina la decadenza dal diritto alle prestazioni.

Il sanitario incaricato di effettuare i controlli è obbligato a comunicare alla persona assistita dall'Ente le eventuali osservazioni che avrà ritenuto di fare a suo riguardo.

Art. 37.

Agli effetti della maturazione del periodo di cui all'art. 6 della legge sono cumulabili i vari periodi di iscrizione all'Ente anche se i periodi stessi siano stati interrotti per effetto di cessazione del rapporto di servizio.

Ordinamento amministrativo.

Art. 38.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo formulando l'ordine del giorno delle rispettive adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi.

Egli impartisce le direttive e le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'Ente; firma, per la parte che non abbia deferito al direttore, gli atti e i documenti ed in genere esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente.

Nei casi di urgenza il presidente può deliberare sulle materie di competenza del Comitato esecutivo, dandone comunicazione al Comitato stesso, per la ratifica, nella prima riunione di esso.

Art. 39.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni trimestre.

Esso può essere riunito straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione del Consiglio con la indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza esso deve essere diramato, per telegramma, almeno tre giorni avanti quello dell'adunanza.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno cinque consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente.

In particolare spetta al Consiglio:

a) deliberare sull'ordinamento amministrativo dell'Ente;

b) deliberare sul regolamento organico del personale;

c) approvare i bilanci;

d) deliberare la misura del contributo ai sensi dell'art. 5 della legge;

e) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili;

f) deliberare i criteri di massima per l'impiego dei fondi;

g) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

h) approvare le convenzioni dell'Ente;

i) deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze; quelle di cui alla lettera *e*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni.

Art. 41.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità dell'adunanza occorre l'intervento di almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 42.

Il Comitato esecutivo:

1) approva i regolamenti interni dei vari servizi;

2) delibera sull'assunzione del personale e sui provvedimenti di carattere disciplinare;

3) autorizza lo svincolo delle cauzioni eventualmente prestate dagli impiegati all'Ente;

4) autorizza le azioni giudiziarie o le transazioni;

5) delibera in merito agli argomenti che abbiano carattere di urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione di questo;

6) esamina i bilanci e le relazioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

7) delibera l'impiego dei fondi secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

8) delibera sull'eventuale istituzione degli uffici periferici;

9) delibera sui ricorsi avanzati dagli iscritti o dai loro aventi causa ai sensi dell'art. 13 della legge;

10) esprime parere su tutte le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

11) esercita le funzioni attribuitegli da leggi, decreti e regolamenti e da deliberazioni del Consiglio.

Art. 43.

Le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate dal direttore dell'Ente.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, da un membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo e dal segretario ed approvati nella riunione successiva.

Nelle adunanze che il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo deliberano di tenere riservate, le funzioni di segretario sono esercitate da un componente designato dal presidente.

Art. 44.

Il Collegio dei sindaci deve:

1) rivedere e controllare la gestione e le scritture contabili;

2) fare ispezioni e riscontri di cassa;

3) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

I sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 45.

Alla direzione dell'Ente è preposto un direttore.

Il direttore è il capo del personale, ne cura la disciplina e riferisce al presidente sugli argomenti riguardanti il personale stesso.

Egli assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e partecipa alle discussioni con voto consultivo.

Il direttore è capo di tutti i servizi dell'Ente ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente regolamento e dal presidente e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il direttore riferisce annualmente al Consiglio di amministrazione, in sede di consuntivo, sull'andamento dell'Ente.

Ordinamento finanziario.

Art. 46.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Entro il mese di febbraio il Comitato esecutivo compila il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Consiglio di amministrazione entro il mese successivo approva il bilancio da trasmettersi, con la relazione dei sindaci, al Ministero delle corporazioni ed a quello delle finanze.

Art. 47.

Per le provvidenze di cui all'ultimo comma del'art. 3 della legge possono essere tenute gestioni separate.

I relativi conti sono uniti in allegato al bilancio della gestione ordinaria.

Art. 48.

Per i pagamenti e le riscossioni di somme, l'emissione e la riscossione di assegni in conto corrente presso gli Istituti di credito o presso l'Amministrazione postale e per gli atti in genere che impegnano legalmente l'Ente, occorre la firma del presidente o del vice-presidente congiuntamente a quella del direttore o, in assenza di questo, di un suo sostituto munito di apposita procura.

Il Comitato esecutivo stabilirà le norme per l'esercizio della firma degli atti negli uffici periferici dell'Ente.

Controversie.

Art. 49.

I ricorsi in via amministrativa che gli interessati possono presentare, a termine dell'art. 13 della legge, al Comitato esecutivo contro i provvedimenti dell'Ente, debbono contenere la data d'invio, la indicazione del provvedimento impugnato, la motivazione della impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e l'indicazione del suo domicilio.

L'interessato può produrre, a corredo del suo ricorso, la documentazione che ritenga più idonea a provare la fondatezza del ricorso stesso.

I ricorsi per le prestazioni concernenti persone di famiglia debbono essere firmati dall'iscritto o, in mancanza, dall'interessato.

Art. 50.

Il ricorso in via amministrativa può essere inviato dal l'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero può essere presentato direttamente dietro rilascio di ricevuta alla sede dell'Ente nella cui circoscrizione l'iscritto risiede.

Agli effetti della decorrenza dei termini di cui all'art. 14 della legge s'intende per data del ricorso quella del giorno di presentazione all'Ente o agli uffici postali.

Art. 51.

L'Ente provvede all'istruttoria del ricorso disponendo tutte le indagini che ritiene necessarie per la decisione del ricorso medesimo.

Ai fini di cui al precedente comma l'Ente può richiedere la collaborazione degli uffici ed enti pubblici nonchè degli organi di polizia giudiziaria.

Art. 52.

La decisione del Consiglio è comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla data della decisione stessa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di rigetto del ricorso o di parziale accoglimento dello stesso, la comunicazione deve contenere una succinta indicazione dei motivi della decisione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 53.

Per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, si trovi già in servizio presso gli enti compresi nell'elenco allegato, le denuncie di cui al primo comma dell'art. 2 e di cui all'art. 7, dovranno essere fatte entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 54.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l'Ente dovrà sottoporre all'approvazione dei Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze un nuovo regolamento organico del personale da esso dipendente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Allegato al regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1436, concernente il riordinamento dell'« Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli Enti parastatali ed assimilati ».

Associazione italiana della Croce Rossa.
Associazione nazionale fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato.
Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici.
Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
Associazione nazionale fascista della scuola.
Associazione nazionale fascista ferrovieri.
Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Banca d'Italia.
Camera agrumaria.
Casellario centrale infortuni.
Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).
Consorzi di bonifica.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.
Ente nazionale della moda.
Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
Ente nazionale fascista della cooperazione.
Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare.
Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato.
Ente nazionale fascista per la protezione degli animali.
Ente nazionale industrie turistiche.
Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.
Ente nazionale per l'educazione marinara.
Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.).

Ente nazionale « Vasca » per le esperienze di architettura navale.
Ente radio rurale.
Enti provinciali per il turismo.
Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.
Istituto fascista per l'Africa Italiana.
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Istituto italiano per la storia della musica con sede in Roma.
Istituto mobiliare italiano (I.M.I.).
Istituto nazionale « A. Mussolini » per l'assistenza ai professori delle scuole medie.
Istituto nazionale del dramma antico.
Istituto nazionale di cultura fascista.
Istituto nazionale di educazione magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».
Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i magistrati italiani.
Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie.
Istituto nazionale fascista assistenza impiegati enti locali.
Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
Istituto nazionale fascista per il commercio estero.
Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Istituto nazionale « L.U.C.E. ».
Istituto nazionale cambi con l'estero.
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni.
Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.
Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).
Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.
Lega navale italiana.
Opera nazionale assistenza all'Italia redenta.
Opera nazionale dopolavoro.
Opera nazionale per gli orfani di guerra.
Opera nazionale per i combattenti.
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.
Reale automobile circolo d'Italia.
Reale unione nazionale aeronautica.
Registro aeronautico italiano.
Registro navale italiano.
Società italiana autori ed editori.
Società nazionale « Dante Alighieri ».
Unione fascista famiglie numerose.
Unione nazionale protezione antiaerea.
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 1484.

Erezione in ente morale dell'Istituto maternità ed infanzia « Adelia Clementi Graziani » di Addis Abeba.

N. 1484. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, l'Istituto maternità ed infanzia « Adelia Clementi Graziani » di Addis Abeba, per i nativi dell'Africa Orientale Italiana, viene eretto in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1485.

Erezione in ente morale della Fondazione « Abele Aletti », con sede in Varese.

N. 1485. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Abele Aletti », con sede in Varese, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1486.

Ricostituzione del Consiglio d'amministrazione del Regio educatorio dei sordomuti di Modena.

N. 1486. R. decreto 13 agosto 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, a decorrere dal 1° maggio 1940-XVIII, viene ricostituito il Consiglio di amministrazione del Regio educatorio dei sordomuti di Modena e viene nominato presidente per un triennio dalla data suddetta il prof. gr. uff. Riccardo Simonini, direttore della Clinica pediatrica della Regia università di Modena, il quale ha già ricoperto la carica di presidente nel predetto Consiglio di amministrazione per il triennio compiutosi il 30 aprile 1940.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1487.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « Principe di Piemonte » di Torino ad accettare una donazione.

N. 1487. R. decreto 13 settembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « Principe di Piemonte » di Torino, viene autorizzato ad accettare la donazione di lire trentamila, fatta all'Istituto stesso dalla Società anonima Ledoga di Milano, destinata all'istituzione di un premio di studio.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1940-XVIII

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 ottobre 1940-XIX.

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'Esercito;

Ordina:

Art. 1.

I Tribunali militari di guerra della seconda, della quarta, della sesta, della settima e relativa sezione, e dell'ottava armata sono soppressi, a decorrere dal 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 2.

I reati commessi posteriormente al 31 ottobre 1940-XIX che, a' sensi dei bandi 20 giugno 1940-XVIII, 24 luglio 1940-XVIII e 31 agosto 1940-XVIII, sarebbero soggetti alla competenza dei Tribunali d'armata e della sezione, indicati nell'articolo precedente, sono devoluti alla competenza dei Tribunali militari territoriali di guerra aventi giurisdizione sul luogo del commesso reato.

Se trattasi di reati commessi nel territorio nemico occupato, la competenza appartiene al Tribunale militare territoriale di guerra di Torino.

Art. 3.

Per i procedimenti davanti ai Tribunali militari d'armata, nel caso di soppressione del Comando dell'unità presso cui gli stessi erano istituiti, si applicano le norme di procedura vigenti, sostituito al comandante dell'armata il comandante del corpo d'armata nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale.

Art. 4.

All'atto della cessazione del funzionamento dei Tribunali militari di armata, il comandante supremo determinerà i Tribunali militari territoriali di guerra, ai quali dovranno essere rimessi i procedimenti in corso presso i Tribunali soppressi.

Art. 5.

Per la chiusura dell'istruzione nei procedimenti davanti ai Tribunali militari territoriali di guerra, si osservano le disposizioni vigenti per i Tribunali militari territoriali in tempo di pace.

Tuttavia, le sentenze di proscioglimento sono comunicate al comandante dell'unità presso cui è costituito il Tribunale, il quale può, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione, promuovere la riapertura dell'istruzione, facendone richiesta scritta al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Art. 6.

Nei procedimenti davanti al Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna, ferma l'osservanza delle altre norme concernenti la composizione e il fuzionamento dei Tribunali militari d'armata, si applicano le disposizioni dell'art. 5 di questo bando e, relativamente alla scelta del difensore, le disposizioni del secondo comma dell'art. 16 del bando del 20 giugno 1940-XVIII.

Contro le sentenze del Tribunale indicato nel comma precedente è ammesso il ricorso al Tribunale supremo militare.

Art. 7.

Qualora presso i Tribunali militari territoriali che debbono funzionare come Tribunali di guerra, manchi il presidente ovvero manchi uno o più dei giudici, avuto riguardo al numero stabilito dai rispettivi organici, può provvedersi alla formazione o al complemento di questi mediante la nomina, con decreto del comandante supremo, di ufficiali aventi i requisiti di legge.

In caso di riconosciuta necessità di servizio, il comandante supremo può anche nominare, presso i Tribunali militari territoriali di guerra, giudici in eccedenza agli organici stabiliti dalla legge, scegliendoli fra gli ufficiali aventi i requisiti prescritti.

Il presidente e i giudici nominati nei modi e nei casi preveduti dai commi precedenti possono concorrere alla formazione del Collegio giudicante, limitatamente ai giudizi davanti ai Tribunali militari territoriali di guerra.

Il presidente e i giudici, nominati nel caso preveduto dal primo comma, durano in carica fino a che gli organici non siano formati o completati nei modi ordinari; salvo che — limitatamente ai giudici — il comandante supremo ne disponga la permanenza nell'ufficio, in eccedenza agli organici, a' sensi del secondo comma.

Art. 8.

Per quanto concerne il giudizio, i Tribunali militari territoriali di guerra possono funzionare in due sezioni.

Il presidente presiede la prima sezione; l'altra è presieduta da un ufficiale superiore giudice, designato dal presidente fra i giudici di grado più elevato.

La seconda sezione può funzionare in località diversa da quella dove ha sede il Tribunale, designata dal comandante dell'unità presso cui è costituito il Tribunale stesso.

Il presidente del Tribunale, sentito il Regio avvocato militare, determina quali procedimenti devono essere rimessi al giudizio di ciascuna sezione.

Art. 9.

I procedimenti per reati commessi da militari appartenenti a Corpi militari italiani dislocati in territorio estero, presso i quali non siano istituiti i Tribunali militari, sono devoluti alla competenza del Tribunale militare territoriale di guerra del Regno, che sarà designato dal comandante supremo. Tuttavia, l'ordine a procedere è dato dal comandante del corpo militare all'estero, a cui il militare appartiene.

Art. 10.

Nei procedimenti per reati commessi da militari appartenenti a Corpi militari italiani all'estero, l'istruzione è sempre compiuta con rito sommario da ufficiali appartenenti al Corpo della giustizia militare, categoria magistrati, o che posseggano i requisiti per l'ammissione in tale categoria, e destinati presso il Comando del Corpo militare italiano all'estero, con funzione di Regio avvocato militare o sostituto.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale inferiore del Corpo della giustizia militare, categoria cancellieri, o, in caso di mancanza o di impedimento di questo, da altro ufficiale inferiore appartenente al Corpo militare all'estero.

I testimoni in sede d'istruzione sono assunti con giuramento.

Terminata la istruzione, se il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio, gli atti sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra designato dal comandante supremo, e l'imputato è tradotto a disposizione del Tribunale medesimo.

Se i testimoni assunti a norma del terzo comma, compresi nelle liste, non sono stati citati o non si presentino al dibattimento si può dare lettura, nel giudizio, della testimonianza resa nel corso dell'istruzione.

Art. 11.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 29 ottobre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4235)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 28 ottobre 1940-XVIII.

Costituzione dei Tribunali militari di guerra per le truppe di Albania.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 251 C.P.E. e 1 del bando 20 giugno 1940-XVIII sull'ordinamento e procedura dei Tribunali militari di guerra;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1940-XVIII, il Tribunale militare territoriale d'Albania, con sede a Tirana, assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra », relativamente ai procedimenti penali per reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi nella parte del territorio del Regno d'Albania dichiarato in stato di guerra.

Al predetto Tribunale di guerra si applicano le norme relative ai Tribunali militari territoriali di guerra, contenute nel bando in data 20 giugno 1940-XVIII e successive modificazioni. Tuttavia, rimane ferma la maggiore competenza stabilita dalla legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 843, relativa all'ordinamento giudiziario militare in Albania.

Restano ferme le disposizioni concernenti il Tribunale militare territoriale di Albania relativamente al territorio delle Provincie non dichiarate in stato di guerra.

Art. 2.

A decorrere dal 28 ottobre 1940-XVIII, è istituito un Tribunale militare di guerra presso il « Comando superiore truppe Albania ».

Il Tribunale indicato nel comma precedente è competente a conoscere dei reati commessi, nel territorio nemico militarmente occupato dalle truppe di Albania, dai militari o dalle altre persone indicate nell'articolo 545 del Codice penale per l'Esercito; nonchè dei reati, ivi commessi, indicati nell'art. 3.

Per il predetto Tribunale di guerra si osservano le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 del bando in data 31 agosto 1940-XVIII, relative alle sezioni dei Tribunali militari di armata.

Al Comandante superiore truppe Albania sono demandate le attribuzioni di cui agli articoli 552 e 556 del Codice penale per l'Esercito, e quelle conferite ai comandanti di armata con il bando in data 20 giugno 1940-XVIII e successive modificazioni.

Art. 3.

Nel territorio nemico occupato dalle Forze armate dello Stato italiano, appartiene ai Tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana, commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle Forze armate di occupazione o delle persone ad esse appartenenti o da esse dipendenti per essere al loro servizio o al loro seguito.

Nel caso di concorso delle persone suindicate e degli abitanti del territorio occupato in uno stesso reato o in reati connessi, la cognizione dei reati, per tutti gli imputati, spetta ai Tribunali militari di guerra.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Albania.

Dal Quartier generale delle Forze armate, addì 28 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4234)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1940-XIX.

Disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione alle Forze armate e alla popolazione civile del bestiame ovino e caprino e delle relative carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Considerato che con legge in corso di pubblicazione viene attribuita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la distribuzione del bestiame bovino, ovino, caprino, suino ed equino e delle carni provenienti dalla loro macellazione;

Ritenuta la necessità di disciplinare in maniera totalitaria, così come per il bestiame bovino da macello, l'approvvigionamento e la distribuzione alle Forze armate ed alla popolazione civile del bestiame ovino e caprino e delle relative carni;

Decreta:

Art. 1.

Gli acquisti del bestiame ovino e caprino e delle carni provenienti dalla loro macellazione, occorrenti per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile, nei Capoluoghi di Provincia e nei centri urbani superiori a 30.000 abitanti, dovranno essere effettuati esclusivamente per il tramite delle « S.A.M.A. » (Società Anonima Macellai Affini) costituite a cura della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici.

Art. 2.

Il settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e le relative sezioni provinciali sono incaricati della vigilanza e del controllo delle operazioni che le S.A.M.A. effettueranno per l'approvvigionamento e per la distribuzione di detti prodotti zootecnici.

All'uopo potranno intervenire nelle contrattazioni fra i produttori e le S.A.M.A. acquirenti, compiere tutti quegli accertamenti che riterranno opportuni per la tutela degli interessi delle categorie produttrici e sostituirsi alle categorie stesse nei contratti di compra-vendita con le S.A.M.A.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto costituiscono violazioni alle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1940-XIX.

Il Ministro: TASSINARI

(4244)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1940-XVIII.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Ravenna;
Visto il decreto 15 giugno 1940-XVIII, col quale l'avv. Antonino D'Angelo veniva nominato commissario governativo del Consorzio;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario avv. D'Angelo, richiamato in servizio presso l'Ente nazionale fascista della cooperazione, per le esigenze dell'ufficio presso tale Ente ricoperto;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Franco Mariani è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Ravenna, in sostituzione dell'avv. Antonino D'Angelo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(4151)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Italo-Americana per il commercio delle pelliccerie, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Italo-Americana per il commercio delle pelliccerie, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Italo-Americana per il commercio delle pelliccerie, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Gabriele Parolari.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4228)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima profumerie Oreal S.A.I.P.O., con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima profumerie Oreal S.A.I.P.O., con sede a Torino, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima profumerie Oreal S.A.I.P.O., con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Raffaele Passaretti.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4227)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione delle attività della Società di prestiti e risparmi di Castellier di Visinada, in liquidazione, con sede in Visinada (Pola), alla Cassa centrale delle Casse rurali istriane, in liquidazione, con sede in Pola.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 54, comma 7°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Società di prestiti e risparmi di Castellier di Visinada, avente sede nel comune di Visinada (Pola);

Autorizza

la cessione di tutte le attività della Società di prestiti e risparmi di Castellier di Visinada, in liquidazione, avente sede nel comune di Visinada (Pola) alla Cassa centrale delle Casse rurali istriane, in liquidazione, avente sede nel comune di Pola.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4230)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 novembre 1940-XIX - N. 225

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,60
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7989
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,85
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	94,70
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	75 —
Id. Id. 5,00% (1936)	96,50
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99 —
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,575

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle Imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, concernente gli assegni al personale statale;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 17 aprile 1940-XVIII, n. 7544-7/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici Imposte di fabbricazione), al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Da tale concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 4 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità d'invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) originali o copie conformi autenticate da Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del

segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per la ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei vice Segretari. Dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscrizioni ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei vice Segretari.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei vice Segretari.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato la domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista:

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato dell'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione di cui è cenno al 1° comma del precedente art. 4 non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchi.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937- n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad elettrotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle imposte di produzione, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice e composta come appresso:

Presidente: Alinei comm. dott. Mariano, ispettore generale amministrativo.

Membri: Ferrauto cav. uff. dott. Antonio, direttore capo divisione; Vaccaro comm. Francesco, capo sezione; Tamburri comm. dott. ing. Francesco, ingegnere capo delle imposte di fabbricazione; Re cav. dott. ing. Gaetano, ispettore superiore delle imposte di fabbricazione.

Il cav. avv. Brunone Fiorelli, primo segretario, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano richiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli

idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministero per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, ad ufficiale aggiunto nel ruolo di gruppo *C* delle Dogane e delle imposte di fabbricazione.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiali aggiunti con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad ufficiale aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,24 a norma delle vigenti disposizioni e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 259,13 lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte 1ª

Componimento in lingua italiana.

Parte 2ª

Risoluzione di un tema di elettrotecnica elementare e disegno schematico di una macchina o di un apparecchio elettrico.

Prova orale.

Parte 1ª

1. Nozioni elementari di aritmetica e di geometria piana e solida.
2. Nozioni elementari di meccanica. Unità di misure. Nozioni elementari di tecnologia meccanica.
3. Cenni sul vapore acqueo, sulle caldaie e sulle motrici a vapore. Cenni sui motori idraulici e sui motori a scoppio.
4. Metalli impiegati negli impianti elettrici e loro proprietà.

Parte 2ª

1. Nozioni fondamentali sull'elettricità e sul magnetismo ed elettromagnetismo.
2. Generatori dell'energia elettrica. Pile. Dinamo a corrente continua ed a corrente alternata. Accumulatori.
3. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
4. Trasformatori statici e rotanti.
5. Illuminazione elettrica. Vari tipi di lampade. Elementi di fotometria.
6. Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
7. Unità elettriche pratiche di misura. Apparecchi di misura industriali, con speciale riguardo agli amperometri, ai voltometri, ai wattometri ed ai contatori di energia.

Parte 3ª

Cenni sulla produzione e sulla distribuzione del gas-luce; cenni sui relativi contatori.

Parte 4ª

Statuto fondamentale del Regno.

Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'applicazione dell'imposta sul consumo del gas-luce e della energia elettrica.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica e qualche semplice esperimento di misura.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4176)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.